

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

materie prime⁽³⁾. È opportuno chiarire in tal senso il regolamento (CE) n. 796/2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Diversi riferimenti ad altri regolamenti sono obsoleti e devono essere sostituiti con i riferimenti pertinenti.

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettere c), d) bis, k), l), m) e p),

(4) È opportuno che siano indicati nella domanda unica i dati specifici relativi alla produzione di zucchero.

(5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nel primo anno in cui è inserito un nuovo elemento nel regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga comprenda anche la possibilità di apportare modifiche riguardo all'uso di determinate parcelle o al regime di aiuto loro applicabile.

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'inserimento del regime di sostegno per lo zucchero nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tale regime di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del medesimo regolamento.

(6) L'inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero nel regime di pagamento unico a seguito della riforma del settore dello zucchero, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽⁴⁾, richiede una certa flessibilità per quanto riguarda possibili aggiunte e modifiche da apportare alla domanda unica nel caso in cui lo Stato membro applichi nel 2006 l'articolo 48 *quater*, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽⁵⁾. È pertanto opportuno che dette aggiunte e modifiche siano autorizzate fino al 15 giugno 2006. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo.

(2) L'applicazione di alcune disposizioni delle modalità di attuazione del sistema integrato definito nel regolamento (CE) n. 796/2004 ai regimi istituiti dall'articolo 143 *ter* e 143 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003 è prevista rispettivamente dall'articolo 136 e dall'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).

⁽⁴⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).